



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

9/8/2011

Alla c.a. Responsabile dei sistemi informativi

Oggetto

Regole tecniche di attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): consultazione pubblica sul sito DigitPA

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Il **Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82)** nonostante il titolo, non disciplina l'uso del digitale solamente nella Pubblica Amministrazione, ma definisce il documento elettronico, stabilisce le regole della archiviazione sostitutiva, regola l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica certificata (PEC).

Vediamo prima in sintesi cosa ha previsto il CAD, le novità introdotte con le recenti modifiche e infine il contenuto delle regole tecniche.

Il Codice dell'Amministrazione digitale affronta i seguenti temi:

- **Digitalizzazione** dell'attività amministrativa a livello centrale e locale
- **Rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese:** la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche, nonché l'adozione e la comunicazione da parte di quest'ultime di atti e provvedimenti amministrativi, avviene utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- **Pagamenti informatici:** è possibile effettuare i pagamenti spettanti alle PA utilizzando carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile
- **Firma digitale:** viene introdotta la firma elettronica avanzata conforme alla normativa comunitaria, con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale
- **Utilizzo della posta elettronica certificata:** tutte le comunicazioni effettuate mediante la PEC equivalgono alla notifica per mezzo della posta raccomandata
- **Le pubbliche amministrazioni:** utilizzano la PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti informatici nei confronti dei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo e pubblicheranno sui propri siti istituzionali un indirizzo PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta
- **Dematerializzazione dei documenti:** si sviluppa il processo di dematerializzazione dei documenti prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano formare gli originali dei propri documenti utilizzando le tecnologie informatiche e viene conseguentemente riordinata anche la disciplina delle copie dei documenti informatici e amministrativi

Tra le principali novità introdotte con le modifiche apportate dal D.lgs 235 del 30/12/2010 al Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs 82/2005):

La firma elettronica avanzata

Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale prevede un nuovo tipo di firma che può essere apposta con mezzi informatici: la firma elettronica avanzata è una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza.

La definizione precisa è "un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati". I documenti informatici con firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale, hanno la stessa efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 C.C.). Gli atti con firma elettronica avanzata possono integrare la forma scritta; l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che ne dia prova contraria. In pratica questo nuovo tipo di firma potrebbe essere quella apposta su un Tablet attraverso l'uso di una penna elettronica, e poi in base alle esigenze, conservarla per successivi confronti; potrebbe essere usata nelle Banche oppure negli Ospedali.

Cambia il concetto di autenticazione del documento

Nella precedente versione del Codice si faceva riferimento all'autenticazione come sistema di accesso qualificato ad un sistema informatico, cioè un sistema di riconoscimento di requisiti che autorizzavano un determinato soggetto ad accedere al sistema.

La definizione di "identificazione informatica" sostituisce la definizione di "autenticazione informatica" prima presente nel Codice. L'identificazione informatica è la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso apposite tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.

Il documento elettronico è ormai consolidato che abbia la stessa validità del suo corrispondente cartaceo.

L'efficacia del documento informatico, affermata nell'art. 2712 del codice civile e richiamato nel CAD, è quella delle riproduzioni meccaniche, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime.

Nel nuovo disposto si legge: "L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità".

Regole tecniche

Il 5 agosto 2011 è stata pubblicata la bozza delle regole tecniche che danno attuazione concreta alle disposizioni sopra riportate (sintesi parziale delle disposizioni del CAD). Vista la portata e l'impatto di tali regole tecniche, il Ministero dell'Innovazione Tecnologica ha deciso di pubblicarle in anteprima sul sito DigitPA al fine di raccogliere pareri e opinioni da parte di cittadini e imprese. Tra le bozze pubblicate, quelle di maggiore interesse riguardano le modalità di creazione del documento informatico, la creazione delle copie e loro validità, interoperabilità tra i software, gestione documentale e sistema di conservazione dei documenti informatici.

Fino al 10 settembre 2011 sarà possibile inviare commenti al seguente indirizzo (sul quale è possibile anche prendere visione delle regole tecniche):

dlcad@digitpa.gov.it